



**ATTENZIONE!!****In caso di società,**

tutte le persone che ricoprono gli incarichi indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011<sup>(2)</sup> compilano **l'ALLEGATO A**

**(1) Art. 71 c. 1 D. Lgs. 59/2010**

*Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:*

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;*
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;*
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive (modificata dal D.Lgs.159/2011)*

**(2) Art. 85 D.Lgs. 159/2011 (modificato dal D.Lgs.218/2012)**

*1.La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al **titolare** ed al direttore tecnico, ove previsto.*

*2.La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:*

- a) per le **associazioni**, a chi ne ha la **legale rappresentanza**;*
- b) per le **società di capitali anche consortili** ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società **cooperative**, di **consorzi cooperativi**, per i **consorzi** di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al **legale rappresentante** e agli eventuali altri **componenti l'organo di amministrazione**, nonché a **ciascuno dei consorziati** che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;*
- c) per le **società di capitali**, anche al **socio di maggioranza** in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con **socio unico**;*

- d) per i **consorzi** di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i **gruppi europei di interesse economico**, a **chi ne ha la rappresentanza** e agli **imprenditori o societa' consorziate**;
- e) per le **societa' semplici e in nome collettivo**, a **tutti i soci**;
- f) per le **societa' in accomandita semplice**, ai **soci accomandatari**;
- g) per le **societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile**, a coloro che le **rappresentano stabilmente** nel territorio dello Stato;
- h) per i **raggruppamenti temporanei di imprese**, alle **imprese costituenti il raggruppamento** anche se aventi sede all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le **societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie**.

Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le **associazioni e societa' di qualunque tipo**, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del **collegio sindacale** o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, **al sindaco**, nonche' ai **soggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le **societa' costituite all'estero**, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a **coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa**.

---

---

### **INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL D. LGS 196/03**

*I dati personali sono trattati per l'accertamento dei requisiti; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere a tale accertamento.*

*Gli eventuali dati sensibili e giudiziari sono trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio di Pavia.*

*I dati sono pubblici, e sono diffusi mediante iscrizione nella banca dati del registro delle imprese.*

*Sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e possono venire a conoscenza dei dipendenti incaricati del trattamento.*

*L'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento.*

*Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Pavia. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile su [www.pv.camcom.it](http://www.pv.camcom.it)*

*Eventuali richieste vanno rivolte tramite servizio postale alla sede della Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, 27 – 27100 – PAVIA, oppure tramite fax all'ufficio Protocollo n. **0382 304559**, ovvero all'indirizzo di p.e.c. [pavia@pv.legalmail.camcom.it](mailto:pavia@pv.legalmail.camcom.it) (in tal caso l'istanza deve essere presentata in formato PDF*